



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2023

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DI NATURA CORRISPETTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 668 - DELLA LEGGE N 147/2013- ANNO 2023 -

L'anno 2023 addì 20 del mese di Febbraio, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
BRESSI VITTORIO	Presidente	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
POLES ANGELO	Consigliere	SI
COMERIO ELENA	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
CASSANI ROBERTO	Consigliere	SI
BODINI ELENA	Consigliere	SI
CORNO MASSIMILIANO	Consigliere	NO
MIGLIO ANTONIO	Consigliere	SI
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
LOVATI ELENA	Consigliere	SI
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
Presenti: 12		Assenti: 1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**CONFERMA DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DI NATURA CORRISPETTIVI AI
SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 668 - DELLA LEGGE N 147/2013- ANNO 2023 -**

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco, che relaziona brevemente in merito, come riportato nel verbale di seduta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al "*le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*".

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2023/2025 le tariffe e le aliquote d'imposta.

Dato atto che l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che:
"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."

Preso atto, pertanto, che ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL di cui al punto precedente, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Richiamato, comunque, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Preso atto che il predetto termine per la determinazione delle tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, ha natura perentoria, come è dato desumere dalle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inosservanza, normativamente ancorate alla proroga ex lege delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti ed alla inefficacia, per l'anno incorso, di eventuali deliberazioni tardivamente adottate.

Richiamato l'art. 193, del D.lgs. n. 267/2000, che derogando al principio dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede la possibilità di modificare le predette aliquote e tariffe in concomitanza con la manovra che l'Ente Locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 193 del TUEL di che trattasi che dispone che, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente

Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare provveda, con delibera, "a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio", con la possibilità, "in caso di accertamento negativo", di adottare contestualmente "le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui". Il successivo comma 3 dispone, quindi, che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", entro il 31 luglio di ciascun anno.

Visto l'articolo 15-bis del DL 34/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Considerato, inoltre, che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti delle imposte e dei tributi comunali, al fine di acquisire efficacia, devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e, pertanto, occorrerà trasmettere tutti gli atti inerenti, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale entro termini perentori, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla loro pubblicazione.

Considerato che occorre approvare le tariffe TARIP per l'anno 2023 come di seguito meglio specificato, differenziando come segue:

TARIP – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2023

Richiamata la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell'art. 1, della suddetta Legge) sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Preso atto che il Comune di Vittuone, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Considerato che la tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2022 di adozione del Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022-2025.

Considerato che il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024.

Dato atto che:

- il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli (ora Consorzio Navigli SpA) relative all'annualità 2020;
- ARERA prevede la possibilità di un aggiornamento infra periodo, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, nel caso in cui si verificano circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, circostanze che in particolare per l'annualità 2023 non si prevedono e che, pertanto, non giustificano tale aggiornamento;

Considerato che l'articolazione tariffaria è stata elaborata dal gestore in osservanza di quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio, sostanzialmente confermando i parametri già in vigore nella determinazione tariffaria relativa all'anno 2022, come di seguito meglio specificato:

- *Articolazione tariffaria e determinazione percentuali utenze domestiche/utenze non domestiche (UD/UND) e fisso/variabile (F/V).*

Le entrate tariffarie previste per l'anno 2023, che confermano le percentuali deliberate nell'anno 2022 sia per quanto riguarda la quota fissa (86%) e la quota variabile (14%) e la quota attribuita alle utenze domestiche (53%) e utenze non domestiche (47%), saranno articolate come segue:

- *Parametri K per la determinazione delle tariffe unitarie.*

Di seguito si riportano i parametri per la determinazione della TARIP per l'anno 2023.

I coefficienti approvati sono solo i K_a per le utenze domestiche (adeguati ai limiti previsti dal D.P.R. 158/99) ed i K_c per le non domestiche in quanto il Comune nel Comune di Vittuone viene applicata la tariffa puntuale, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.

Proposti, come di seguito, i parametri K_a e K_c :

Categoria	Descrizione Categoria	K_a
1R	NUCLEO 1	0,80
2R	NUCLEO 2	0,94
3R	NUCLEO 3	1,05
4R	NUCLEO 4	1,14
5R	NUCLEO 5	1,23
6R	NUCLEO 6	1,30

Cat.	Descrizione Categoria	Kc
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00
11	UFFICI E AGENZIE	1,50
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61
13	NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,41
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,50
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	-
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,03
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,20
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,00
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	-
35	COSTRUZIONI, IMPRESA EDILE	1,00
37	IMBIANCHINO, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E MURI	1,50
39	AUTOTRASPORTI, TASSISTA	1,50
43	PALESTRE	0,40
47	TINTORIE E LAVANDERIE	1,00
50	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI	1,00
53	DEPOSITO CARBURANTI	1,00
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	1,50
56	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI	1,00
57	AUTOSALONE CON OFFICINA	1,00
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	0,50
64	SUPERMERCATO CON DEPOSITO	1,00
69	COMMERCIO DI BENI DUREVOLI	1,00
78	PRODUZIONE PASTI	5,00

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP).

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. ---
Astenuti	n. ---

DELIBERA

1. Di dare atto che:
 - a) con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2022 è stato adottato il Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022- 2025;
 - b) il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022, è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024;
 - c) per l'annualità 2023 non si prevedono circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano che, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, richiedano un aggiornamento infra periodo del piano;
 - d) di approvare l'articolazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti anno 2023 elaborata dal Consorzio Navigli SpA, gestore del servizio, confermando i parametri TARIP già utilizzati nell'articolazione della tariffa di che trattasi relativamente all'anno 2022;
2. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. ---
Astenuti	n. ---

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 21**

Ufficio Proponente: **Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DI NATURA CORRISPETTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 668 - DELLA LEGGE N 147/2013- ANNO 2023 -**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Economato)

In ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2023

Il Responsabile di Settore
SARA BALZAROTTI

Parere Contabile

In ordine alla regolarit  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
SARA BALZAROTTI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 20/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. BRESSI VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA